

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Contratto per la designazione di TiSviluppo S.r.l. come partner tecnologico per l'ottenimento dei fondi del PNRR – codice CUP B71F22002260006

ODCEC Pesaro Urbino con sede legale in Pesaro (PU), Via Almerico da Ventura n. 2, codice fiscale 92040340413, qui rappresentata dal Presidente pro tempore Dott. Luchetti Marco, nato a Fano (PU) il 25/06/1963, c.f. LCHMRC63H25D488E (di seguito soprannominato "il richiedente")

e

TiSviluppo S.r.l., con sede legale in Firenze, via Giovanni dei Marignolli 62D, partita IVA e codice fiscale 06116010486 qui rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Bonari Iuri, nato a Siena (SI) il 28/12/1968, c.f. BNRRIU68T28I726V

congiuntamente indicate anche come "le Parti",

PREMESSO CHE

- a. TiSviluppo S.r.l. è un'azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti e soluzioni ICT nel settore Pubblica Amministrazione, sia direttamente che tramite propri canali di distribuzione;
- b. Il richiedente è interessato ad avvalersi della soluzione proposta da TiSviluppo per ottemperare agli adempimenti previsti da AgID in ambito delle Pubbliche Amministrazioni Locali;
- c. TiSviluppo S.r.l. è già fornitore di servizi e soluzione per il richiedente, con il quale ha un rapporto di proficua e reciproca collaborazione.
- d. Il richiedente necessita di un partner tecnologico che possa fornirgli le soluzioni utili a svolgere la propria funzione di organismo.
- e. TiSviluppo S.r.l. è disponibile a fornire al richiedente le soluzioni necessarie per adempiere alle linee guida AgID in merito all'autenticazione tramite il sistema SPID e il sistema CIE.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati)

- 1.1. Le premesse nonché gli allegati, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 1.2. I Servizi ed i pacchetti di Servizi e le relative tariffe previste nell'allegato A potranno essere aggiornati, modificati ed integrati di comune accordo tra le parti, anche con la previsione di nuovi prodotti e Servizi in vigenza del presente accordo. A tal fine le parti concordano affinché tali integrazioni del contratto possano avvenire anche con semplice scambio di fax o PEC.
- 1.3. Le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto.

Art. 2 (Oggetto del presente accordo)

- 2.1. Con il presente accordo TiSviluppo S.r.l. si impegna a fornire al richiedente l'attivazione del servizio di autenticazione tramite SPID e CIE attraverso soluzioni proprie o di terze parti, purché conformi alle linee guida
- 2.2. Le denominazioni e i prezzi dei Servizi offerti da TiSviluppo sono dettagliati nelle offerte commerciali.
- 2.3. Le modalità di erogazione dei Servizi di TiSviluppo sono regolamentate da precisi documenti (condizioni di Servizio) e SLA (livelli di Servizio) e comprendono Servizi di supporto tecnico e di help-desk. Saranno invece

preventivamente concordati sulla base delle esigenze specifiche del richiedente eventuali modifiche rispetto agli standard di Servizio di TiSviluppo Srl.

Art. 3 (Obblighi e facoltà delle Parti)

- 3.1. Le Parti si impegnano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo con la massima diligenza e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari ad oggi vigenti, incluse le norme poste a tutela dei dati personali, nonché ad adeguarsi all'evoluzione delle stesse.
- 3.2. TiSviluppo S.r.l. resta libera di determinare le attività esecutive che risultano più confacenti al soddisfacimento delle esigenze manifestate dal Cliente finale, avendo cura di informare il Partner circa le scelte effettuate.

Art. 4 (Prezzi - Offerte – Ordini)

- 4.1. I prezzi dei Servizi e dei prodotti TiSviluppo Srl sono indicati nelle offerte commerciali.
- 4.2. Le Parti concordano in buona fede di mantenere aggiornate le condizioni e i termini di commercializzazione dei Prodotti e dei Servizi, mediante l'integrazione dell'allegato A.

Art. 5 (Durata e recesso)

- 5.1. Il presente Accordo avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e, salvo i casi di recesso indicati nel presente Accordo.
- 5.2. Le Parti si riconoscono comunque reciprocamente la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione all'altra Parte con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di scadenza del presente accordo. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata alla sede legale della società, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 6 (Risoluzione dell'accordo)

- 6.1. Si procederà alla risoluzione anticipata del presente Accordo con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nel caso in cui il TiSviluppo o il richiedente:
 - a. Sia dichiarato insolvente.
 - b. Richieda di essere dichiarato o venga dichiarato fallito o sia assoggettato ad amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale oppure chieda di essere ammesso a concordato preventivo o proceda alla liquidazione volontaria.
 - c. Sia inadempiente agli impegni assunti con il presente Accordo.
 - d. Inoltri regolare disdetta tramite comunicazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC).
 - e. Subisca un trasferimento o affitto dell'azienda o del ramo d'azienda della Società nel quale rientra lo svolgimento dell'attività di cui all'Accordo; mutamento del controllo della stessa di cui all'Art. 2359 codice civile; modifica dell'attività svolta dalla Società o dal suo ramo di azienda nel quale rientra lo svolgimento dell'attività di cui all'Accordo.
 - f. Subisca un rinvio a giudizio di un rappresentante della Società, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità della Società stessa o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, anche indirettamente, la sua immagine.

Art. 7 (Foro competente)

- 7.1. Per ogni controversia relativa all'Accordo o al singolo Ordine, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione degli stessi sarà competente in via esclusiva, ogni foro alternativo escluso, il Foro di Firenze

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

- 8.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e garantiscono di trattare i dati esclusivamente nel rispetto delle finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale e agli obblighi di legge. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale.
- 8.2. Le Parti si impegnano ad osservare, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, le disposizioni vigenti in materia di dati personali con riferimento al Regolamento UE n. 2016/679, nonché alla normativa nazionale specifica in materia.

Art. 9 (Disposizioni varie e finali)

- 9.1. La presente scrittura annulla e sostituisce in toto ogni eventuale anteriore intesa – anche solo verbale – tra le parti.
- 9.2. Ogni eventuale modifica del presente contratto dovrà – sotto pena, in difetto, di nullità ed inefficacia – aver luogo tramite atto scritto e firmato (anche mediante scambio di corrispondenza) da entrambe le parti.
- 9.3. La eventuale dichiarazione di nullità di una o più clausole, o parti di clausola, delle Condizioni, o della Richiesta di Offerta/Offerta accettata non comporterà la nullità delle intere Condizioni o comunque degli interi Contratti che comprendono le clausole dichiarate nulle.
- 9.4. Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono, in particolare, le disposizioni del codice civile, quelle di cui alla L. 22.4.1941 n. 633 e s.m.i., nonché quelle previste dal D.lgs. 10.2.2005, n. 30 s.m.i.
- 9.5. In caso di conflitto tra il presente contratto, le eventuali condizioni Integrative o gli ordini, prevarranno le disposizioni contenute nel presente documento.
- 9.6. Tutte le clausole contenute nella presente scrittura sono state oggetto di puntuale e specifica trattativa individuale tra le parti, le quali addiventano alla stipula dopo aver concretamente ed analiticamente discusso ognuna delle singole pattuizioni che precedono. Le Parti rinunciano quindi, sin d'ora, ad ogni eventuale e futura pretesa ai sensi e agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
- 9.7. TiSviluppo S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
- 9.8. TiSviluppo S.r.l. si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, per quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e smi e quello specifico del richiedente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. Si impegna, altresì, nell'esecuzione del presente contratto all'osservanza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza vigente pubblicato sul sito istituzionale alla sezione AT Altri Contenuti Prevenzione della corruzione ovvero nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. Il contratto sarà eseguito da TiSviluppo S.r.l. con la diligenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, il quale si impegna, altresì, alle garanzie di cui all'art. 102 Codice dei contratti.

Firenze, 27/01/2023

ODCEC Pesaro Urbino

Il Legale Rappresentante



TiSviluppo S.r.l

Il Legale Rappresentante



